



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "ELSA MORANTE" con Indirizzo I.P.S.E.O.A.

c.so Umberto I - villa Cacace - 74012 Crispiano (Ta) - tel. 099611313 - C.F. 90098500730

pec:: tais008007@pec.istruzione.it e-mail: tais008007@istruzione.it

sito web: www.elsamorantecrispiano.edu.it

codice IPA: ISTSC_TAIS008007 codice univoco: UFY01Q



REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

Premessa

Art. 1 del R.D. n. 653/1925, tuttora in vigore: “Non si può ottenere l’iscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto, né sono ammessi uditori”.

Art. 192/1 del D.Lgs. 297/94: “Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”.

Dai riferimenti di cui sopra si evince che l’ordinamento scolastico non prevede gli "uditori"; tuttavia il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento ed, in questo caso, anche delle priorità individuate a livello nazionale; in tale senso l’ipotesi progettuale pianificata dai docenti dell’ “Elsa Morante” rappresenta un passo avanti nella direzione di una scuola più inclusiva, moderna, concreta e favorisce l’integrazione degli alunni in situazione di svantaggio di qualsiasi natura permettendo un’esperienza di scolarizzazione.

REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

La Scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione in qualità di studenti uditori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla scuola stessa e che si siano ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

Art. 2

All’atto dell’iscrizione viene fornita copia del regolamento di Istituto, del Patto di Corresponsabilità e del regolamento Studente Uditore.

CONDIZIONI E REQUISITI

Art. 3

L’ammissione alle lezioni è subordinata all’approvazione del Consiglio di Classe interessato. Il Dirigente Scolastico, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule, del numero complessivo degli alunni e di ogni altro elemento che possa ostare all’accettazione della stessa, in particolare tenuto conto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l’ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

Art. 4

L’uditore è tenuto a versare una quota pari al contributo di Istituto relativo all’anno scolastico in scorso; è altresì obbligato a dotarsi di una personale polizza assicurativa per infortuni, in quanto equiparato a studente regolare.

Art. 5

Allo studente uditore non è permesso partecipare alle uscite didattiche, viaggi d'istruzione e ad attività che includano Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) ex Alternanza Scuola Lavoro.

ADEMPIMENTI

Art. 6

Il nome e il cognome dell'uditore compaiono sul registro della classe con apposita annotazione; Esclusivamente per ragioni di sicurezza, risultano annotati sul registro di classe l'eventuale assenza dell'uditore, l'ingresso in ritardo o l'uscita anticipata; è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi ne facendone le veci che abbia firmato la domanda di ammissione come studente come Uditore Esterno.

Art. 7

Lo studente uditore assiste alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti; a sua richiesta, l'uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico. Non vi sono obblighi di registrazione delle valutazioni e di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche da parte dei docenti e della scuola. L'uditore per partecipare alle attività di laboratorio previste dal curriculum scolastico, dovrà obbligatoriamente utilizzare i presidi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

L'uditore ha facoltà di presentare domanda per essere ammesso agli Esami integrativi/d'idoneità che si svolgono una volta l'anno in base al calendario deciso dal Collegio dei Docenti.

OBBLIGHI

Art. 9

L'uditore è tenuto a presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione, eventualmente, secondo gli accordi presi col Consiglio di classe.

Art. 10

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'Istituto e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni.

Art. 11

In caso di richiami o annotazioni disciplinari, il Consiglio di Classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni; in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dello studente uditore dalle lezioni.

DISPOSIZIONI FINALI

La frequenza dell'uditore cessa con la fine delle lezioni.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 18.09.2020 dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 348 del 22.09.2020